N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 01914/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2024, proposto da Maurizio Ricci, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, n. 141;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Enac Ente - Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Marco Ramazzotti e Valentina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell'ENAC, viale Castro Pretorio, n. 118,

nei confronti

Arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Lazio – Stazione Fiumicino Aeroporto, Aeroporti di Roma S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- (a) del provvedimento n. 03/2024 dell'8 gennaio 2024, notificato il 12 gennaio 2024, con cui il quale il Questore di Roma ha vietato "a Ricci Maurizio, per mesi 8 (otto), a far data dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere all'area urbana dell'infrastruttura aeroportuale e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze dello scalo aereo di Fiumicino" e della planimetria allegata che costituisce parte integrante del predetto provvedimento;
- (b) del verbale di notifica del provvedimento del 12 gennaio 2024 della Legione Carabinieri Lazio Stazione Fiumicino Aeroporto (doc. 1);
- (c) della proposta di D.A.C.Ur., ex art. 10 della L. N. 48/17, formulata dalla Stazione Carabinieri Aeroporto di Fiumicino, in data 23 ottobre 2023, con la quale si chiede di emettere il provvedimento del D.A.C.Ur all'area interna dell'infrastruttura aeroportuale e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze dello scalo aereo di Fiumicino (non conosciuta);
- (d) della comunicazione di avvio del procedimento della Questura di Roma del 7 novembre 2023, notificata il 21 dicembre 2023 dalla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Fiumicino Aeroporto e relativi allegati;
- (e) ove occorrer possa, dell'ordinanza n. 10/2017 dell'Enac Ente Nazionale Aviazione Civile Direzione Aeroportuale Lazio del 6 luglio 2027 prot. ENAC-ELA-06/07/2017-0069497-P;
- (f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Enac-Ente Nazionale Aviazione Civile, della Questura di Roma e del Ministero della Difesa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'impugnato provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane di cui all'art. 10 l. 48/2017, nello specifico all'infrastruttura aeroportuale e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze dello scalo di Fiumicino;

Considerato, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, che si ritiene manchi il *fumus boni iuris* in ragione dei motivi addotti dall'Amministrazione resistente a base dell'atto gravato;

Considerato, altresì, sempre ad una prima analisi, che si ritiene manchi anche l'altro presupposto (*periculum in mora*) per la concessione dell'invocata misura cautelare; in particolare, la Questura di Roma con una nota depositata il 22 marzo 2024, procedendo ad un'interpretazione autentica, ha chiarito che il provvedimento impugnato vieta l'accesso e lo stazionamento per i motivi indicati nel corpo dell'atto, dove si rimarcano le ragioni a salvaguardia della sicurezza pubblica, a cui tuttavia non afferiscono tutte quelle situazioni collegate a documentate esigenze di accesso, quali lo status di viaggiatore, nonché l'esercizio di autorizzata attività lavorativa (ad esempio l'esibizione del foglio di servizio con prenotazione) che ne giustifichi la presenza;

Ritenuto, in definitiva, mancanti i presupposti per ottenere l'invocata tutela cautelare;

Ritenuto che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese della presente fase, data la peculiarità della vicenda,

N. 01914/2024 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Silvia Simone IL PRESIDENTE Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.